

## CARTA DI SOGGIORNO

Articolo 9 del Testo unico n.286/1998 e legge Bossi-Fini 189/2002  
Dpr n.334/2004 .modificato dal DPR: n° 334 del 18/10/2004

La Carta di Soggiorno è un particolare documento che attribuisce al cittadino straniero facoltà e diritti aggiuntivi rispetto a quelli di cui gode con un normale permesso di soggiorno.

E' il lasciapassare definitivo che consente di vivere in Italia a tempo indeterminato.

La carta di soggiorno permette di svolgere qualsiasi attività lavorativa, escluse quelle espressamente riservate ai cittadini italiani e di accedere a tutti i servizi e le prestazioni pubbliche, comprese quelle sanitarie e previdenziali.

Può chiedere la Carta di Soggiorno per sé e per il coniuge (anche se non lavora) e per i figli minori conviventi con lo straniero chi è:

- 1) Regolarmente soggiornante in Italia da almeno 6 anni;
- 2) Titolare di un permesso di soggiorno per uno dei motivi che consentono un numero indeterminato di rinnovi;
- 3) In possesso di un reddito sufficiente per il mantenimento proprio e dei propri familiari;
- 4) Immune da determinate condanne penali.

La richiesta deve essere accompagnata da:

- a. copia del passaporto o documento equipollente o del documento di identificazione;
- b. copia della dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale.

Se la richiesta riguarda anche i familiari (coniuge e figli minori) deve essere prodotta la documentazione che riguarda:

- 1) Lo status di coniuge o di figlio minore. La documentazione non è richiesta qualora i familiari abbiano già ottenuto un visto di ingresso per ricongiungimento familiare;
- 2) La disponibilità di un alloggio e l'attestazione dell' Ufficio comunale o la certificazione di idoneità igienico-sanitaria della Asl che l'abitazione rientra nei parametri previsti dalla legge regionale per l'edilizia residenziale pubblica;
- 3) La disponibilità di un reddito non inferiore: all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il rilascio per un solo familiare; al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il rilascio per due o tre familiari; al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il rilascio per quattro e oltre familiari.

Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi non a carico. L'addetto dell' Ufficio immigrazione alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati e accertata l'identità dei richiedenti ne rilascia ricevuta, indicando il giorno in cui potrà essere ritirato il documento richiesto e comunque entro 90 giorni dalla richiesta.

La Carta di Soggiorno costituisce documento di identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo, effettuato a richiesta dell'interessato.